

Fatturazione del gas di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato

In seguito alla comunicazione del bilancio relativo al mese M, il terzo giorno lavorativo del mese M+2, l'Utente emetterà, a debito di Metanodotto Alpino S.r.l., una fattura per la somministrazione del gas, con data di scadenza pari all'ultimo giorno lavorativo del mese M+2.

L'importo da inserire in fattura viene determinato sulla base del prezzo del gas pari al termine CCI¹ per lo stesso mese M e del quantitativo di gas, espresso in GJ, determinato da Metanodotto Alpino S.r.l. ai sensi delle Delibere ARG/gas 184/09, ARG/gas 192/09 e ARG/gas 198/09 e trasmesso agli Utenti con i dati delle allocazioni del mese M.

Metanodotto Alpino S.r.l., a seguito della suddetta comunicazione, addebiterà all'Utente il medesimo importo di cui alla predetta fattura dell'Utente, attraverso l'emissione di una fattura soggetta alla vigente disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

A valle della definizione del bilancio di conguaglio di ciascun mese M, il decimo giorno lavorativo del mese M+4 l'Utente emetterà una fattura/nota credito, con data di scadenza pari all'ultimo giorno lavorativo del mese M+4, per la differenza (positiva o negativa) di gas rispetto al quantitativo precedentemente fatturato in relazione al mese in oggetto.

Ogni fattura/nota credito emessa dall'Utente deve essere inviata, entro tre giorni lavorativi dalla data di emissione, in originale, in formato “.pdf”, al seguente indirizzo:

trasporto@metanodottoalpino.com

Metanodotto Alpino S.r.l., a seguito della suddetta comunicazione, addebiterà/accrediterà all'Utente il medesimo importo di cui alle predette fatture/note credito dell'Utente, attraverso l'emissione di una fattura/nota credito applicando la vigente disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

L'importo esposto in fattura/nota credito dall'Utente e da Metanodotto Alpino S.r.l. risulterà dal prodotto tra quantità (espressa in GJ), determinata da Metanodotto Alpino S.r.l. e complessivamente allocata all'Utente, e il termine CCI (espresso in Euro/GJ), con arrotondamento alla prima cifra decimale.

¹ Il termine CCI di ciascun mese M è determinato trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A della Delibera ARG/gas 64/09.